

**Regolamento
sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio
nell'ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione
di edifici e impianti (RsDT)**

(del 27 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste:

- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 ed il relativo regolamento del 20 dicembre 2011,
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento d'applicazione,
- la Legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983,
- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 7 novembre 1960,
- la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 15 giugno 1928,
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord),¹

decreta:

Capitolo I
Ambito pianificatorio

Art. 1 ...²

Art. 2 ...³

Capitolo II
Ambito edilizio

Principio

Art. 3 L'Ufficio domande di costruzione (in seguito UDC) cura l'allestimento degli avvisi cantonali alle domande di costruzione ai sensi della Legge edilizia cantonale (in seguito LE).

Modalità di intervento

Art. 4 L'UDC deve in particolare:

- a) gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia cantonale e federale;
- b) eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del Servizio interessato, possibili contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;
- c) considerare nullo ogni preavviso sprovvisto di una sufficiente base legale;
- d) sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.

Capitolo III
Ambito stradale

Strade cantonali

Art. 5 ¹Il Dipartimento del territorio (in seguito DT):

- a) autorizza la pubblicazione del progetto stradale ai sensi della Legge sulle strade (in seguito Lstr);
- b) propone al Consiglio di Stato la decisione sul progetto stradale.

²La Divisione delle costruzioni (in seguito DC):

- a) elabora il progetto stradale;
- b) cura la procedura tendente al suo finanziamento;

¹ Ingresso modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648.

² Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648.

³ Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2008, 149.

- c) raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende posizione sugli stessi;
 - d) allestisce l'incarto di pubblicazione.
- ³I Servizi generali (in seguito SG):
- a) verificano i presupposti per l'autorizzazione a pubblicare il progetto stradale e trasmettono al DT la relativa proposta di decisione;
 - b) curano, tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI), la pubblicazione del progetto per conto del DT;⁴
 - c) conducono l'istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione sul progetto stradale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.

Strade comunali

Art. 6 La DC, sentiti i servizi competenti (ai quali può imporre termini e scadenze), rende gli avvisi cantonali relativi ai progetti stradali comunali ed esercita la facoltà d'opposizione. Si applica per analogia l'art. 4.

Capitolo IV Ambito di procedure coordinate

Competenze

- Art. 7** Nell'ambito di procedure coordinate ai sensi della Lcoord sono stabilite le seguenti competenze:
- a) l'UDC è l'istanza cantonale ai sensi dell'art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della LE;
 - b) la DC è l'istanza cantonale ai sensi dell'art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della Lstr.;
 - c) la SST svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all'art. 10 Lcoord.

Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze

Art. 8 L'Ufficio giuridico (UG) allestisce per il DT le istruzioni all'autorità direttrice di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. b Lcoord.

Capitolo V Disposizioni varie

Coordinamento preventivo

Art. 9 Tutti i Servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale devono, già nella fase preliminare, informare la SST sui singoli progetti che intendono realizzare.

Rappresentanza

Art. 10 ^{1...⁵}

²L'UDC rappresenta lo Stato presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente alla gestione delle domande di costruzione secondo la legislazione edilizia cantonale e federale, nonché in tutte le procedure relative agli interventi previsti dagli art. 3 e 7.

³La SAI rappresenta lo Stato presso tutte le autorità decisionali, amministrative o giudiziarie, nelle procedure di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione.⁶

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Pubblicato nel BU **2007**, 67.

⁴ Lett. modificata dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.

⁵ Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011, 648.

⁶ Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.

